COMUNE DI MARTIRANO

PROV. DI CATANZARO Tel. 0968/99040 – Fax 0968/99791

Tel. 0968/99040 – Fax 0968/99791 e-mail <u>comunedimartirano@libero.it</u>

ORDINANZA SINDACALE N . 3/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente della limitazione ai fini del contenimento del Covid-19.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale:

Visti i casi di positività del Covid-19 verificatisi sul territorio Nazionale nonchè nei paesi viciniori; Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute ":

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e. più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.7 del 14 Marzo 2020 con la quale vengono adottate ulteriore misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 Marzo 2020 con la quale vengono adottate ulteriore misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19:

Considerato che, ai fini dell'adozione delle misure di contenimento del Covid -19 i Sindaci sono nelle condizione di emettere ordinanze restrittive in merito alla circolazione di mezzi e persone sul territorio comunale al fine di evitare problemi ai militari che potrebbero essere ostacolati nelle attività previste dai vari DPCM e facilitando notevolmente il lavoro ad eccezione delle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa rappresentate, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue:

Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 sull'intero territorio Comunale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;

È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;

Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;

Non è consentito allo stesso nucleo familiare fare la spesa per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia;

Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco; Per i fumatori è consentito l'acquisto dei prodotti presso le tabaccherie solo 2 volte a settimana;

E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

Con decorrenza immediata si dispone, fino ad ordine contrario, la chiusura: della villetta comunale sita in piazza Vescovado, della villetta sita in prossimità di piazza G. Leopardi, della villetta sita in viale Mazzini (in prossimità dell' ufficio postale), della villetta sita in via castello (Falcone- Borsellino), della villetta sita in via dei Saraceni (in prossimità del campetto di calcio a 5) nonché di qualsiasi luogo di aggregazione presente sul territorio Comunale;

Con decorrenza immediata si dispone, fino ad ordine contrario, la chiusura del cimitero comunale, fatti salvi i casi di urgenza da comunicare all' Ufficio Tecnico Comunale (Responsabile dell' UTC Geom. Marino Brasilino) che provvederà a consentire l'accesso contingentato;

E' fatto obbligo a tutte le attività esercenti all'interno del territorio comunale di far rispettare quanto sancito dal DPCM e dalla presente ordinanza in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani, all'uso dei guanti mono uso, al controllo degli afflussi per evitare assembramenti pericolosi.

AVVERTE

- La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art.650 del Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, notificata all'organizzatore e alle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale e trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, alla Presidente della Regione Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e ai Carabinieri della locale stazione di Conflenti.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che avverso la presente ordinanza è ammesso altresì ricorso al T.A.R. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica , nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. Dalla Residenza Municipale, 21 Marzo 2020.

RESTATE A CASA.

Che copia della presente Ordinanza venga:

- -Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Martirano;
- -Inviata copia all'Ufficio Tecnico Comunale di Martirano per l'esecuzione degli ordini impartiti ;
- -trasmessa ai Carabinieri;
- Trasmessa al Prefetto di Catanzaro.